DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1990

Art. 4

Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

All'articolo 14 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. La Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sul conto corrente di tesoreria n. 3 - costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali - e' autorizzata a versare, al capitolo 3589 dell'entrata del bilancio dello Stato, la somma di L. 80.000.000 corrispondente all'ammontare dei residui passivi eliminati dal bilancio della predetta gestione alla chiusura dell'esercizio 1989, per l'intervenuta perenzione amministrativa".

Versione in vigore dal 28 ottobre 1990, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1990
Estremi	Legge 10 ottobre 1990, n. 286
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-assestamento-del-bilancio-dello-stato-e-dei-1990/art-4-stato-di-previsione-del-ministero-dell-agricoltura-e-delle-foreste/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it